

AGEVOLAZIONI

Bonus fiere internazionali in Italia

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Con la conversione in L. 91/2022 del D.L. Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l'[articolo 25bis](#) contenente disposizioni per favorire la **partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia**.

Alle imprese con sede operativa in Italia che **dal 16 luglio al 31 dicembre 2022**, partecipano a manifestazioni **fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia**, di cui al calendario fieristico approvato dalla [Conferenza delle regioni e delle province autonome](#), è rilasciato dal **Ministero dello sviluppo economico** un **buono del valore di 10.000 euro**.

Il buono è **valido fino al 30 novembre 2022** e può essere richiesto telematicamente, utilizzando una piattaforma che sarà messa a disposizione entro metà agosto, una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni indicate.

Verrà rispettato l'ordine temporale di ricezione delle domande **nei limiti delle risorse stanziate**, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2022.

All'atto della richiesta l'impresa dovrà comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** **valido** e funzionante nonché le **coordinate di un conto corrente bancario** a sé intestato.

Il richiedente dovrà attestare inoltre di aver **ottenuto l'autorizzazione a partecipare** ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore e di **aver sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione** a una o più di tali manifestazioni.

L'impresa richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- di avere la **sede operativa nel territorio nazionale** e di essere iscritta al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente

competente;

- di **non essere sottoposta a procedura concorsuale** e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di **non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 231/2001](#)**, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- di **non avere ricevuto altri contributi pubblici** per le medesime finalità;
- di essere a conoscenza delle **finalità del buono** nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della ricezione delle richieste, **rilascia il buono** mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) rilasciato in fase di richiesta.

Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma predisposta, **l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti** effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il **rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento** delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

La mancata presentazione della documentazione richiesta o la presentazione di documentazione incompleta, entro la data di scadenza del buono non permette l'erogazione di alcun rimborso. Al completamento della pratica corrisponde invece il rimborso delle somme richieste mediante **accredito entro il 31 dicembre 2022** sul conto corrente comunicato dal beneficiario.

Si applicano a queste disposizioni i **limiti** e le **condizioni** di cui:

- al Regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (**il limite è di 200.000 euro, un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro**),
- al Regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel **settore agricolo** e
- al [Regolamento Ue 717/2014](#) della Commissione, del 27.06.2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Il limite è **verificato nell'arco di tre esercizi finanziari**. Il periodo di tre anni da prendere in

considerazione ai fini dei citati regolamenti deve essere valutato su **base mobile**, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi **nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti**.

È rimessa ad un **decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico** l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni attuative.

Le **procedure attuative** nonché la predisposizione e gestione della piattaforma per la gestione amministrativa del buono possono essere demandate dal Mise a soggetti *in house* dello Stato, con un limite di spesa massimo dell'1,5 per cento degli stanziamenti complessivi.